DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

INDICE

Premesse
1. Piattaforma Sintel telematica
 1.1 La piattaforma Sintel telematica di negoziazione
 1.2 Dotazioni tecniche
 1.3 Identificazione
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
 2.1 Documenti di gara
 2.2 Chiarimenti
 2.3 Comunicazioni
3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti
 3.1 Durata
 3.2 Revisione prezzi
 3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione
4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
5. Requisiti generali e altre cause di esclusione
6. Requisiti speciali e mezzi di prova
 6.1 Requisiti di partecipazione
 6.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
7. Avvalimento
8. Subappalto
9. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione
10. Garanzia provvisoria
11. Sopralluogo
12. Pagamenti di contributi a favore dell'ANAC
13. Modalità di presentazione offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta
14.Soccorso Istruttorio
15. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa
 15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura
 15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
 15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE
 15.4 Documentazione in caso di avvalimento

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
16. Offerta tecnica
16.1 Segreti tecnici e commerciali
16.2 Clausola sociale: progetto di assorbimento personale
17. Offerta economica
18. Criterio di aggiudicazione
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
18.4 Metodo di calcolo dei punteggi complessivi
19. Commissione giudicatrice
20. Svolgimento delle operazioni di gara
21. Verifica documentazione amministrativa
22. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
23. Verifica di anomalia delle offerte
24. Verifica della documentazione amministrativa
25. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
29. Documenti per la stipula del contratto
26. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
27. Codice di comportamento
28. Accesso agli atti
29. Definizione delle controversie
30. Trattamento dei dati personali

*** ***** ***

PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2026, Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (di seguito: "*ACSI*" o "*Stazione appaltante*") decideva di indire una procedura aperta, da svolgersi tramite Piattaforma SINTEL, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a diverse figure professionali, in considerazione dell'imminente scadenza del contratto pubblico attualmente in essere.

Successivamente, in data 16 ottobre 2026, il Responsabile Unico di Progetto, Ing. Giorgio Manfredi Oberto Savino, Direttore Generale e Legale Rappresentante di ACSI, predisponeva e sottoscriveva Determina a contrarre, contenente la descrizione delle modalità da seguire per procedere con la gara, precedentemente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Sulla base di quanto contenuto all'interno della Determina sopra citata, è stato previsto che:

- l'affidamento *de quo* deve avvenire mediante procedura aperta interamente da svolgersi tramite la Piattaforma SINTEL accessibile all'indirizzo web https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria, ai sensi dell'articolo 25 del Codice – D.lgs. 36/2023 (di seguito, "*Codice*");
- la procedura aperta si svolgerà mediante inversione procedimentale;

- l'affidamento *de quo* deve avvenire con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- che la sopra citata procedura deve avere una durata pari a 4 (quattro) mesi da calcolare a partire dalla data di pubblicazione del presente bando. Tale durata non incide sulla durata dell'appalto, stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- che il Responsabile unico di Progetto è Giorgio Manfredi Oberto Savino, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di ACSI, la cui mail è direttore@consorziolodigiano.it;
- che l'appalto è costituito da un unico lotto.

Si precisa, infine, che i servizi devono essere eseguiti entro il territorio del Comune della Provincia di Lodi e della Provincia di Pavia (codice NUTS ITC4) e che il CIG associato alla presente procedura è BD8D64038E.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) – PIATTAFORMA SINTEL

L'utilizzo della Piattaforma SINTEL comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma SINTEL.

L'utilizzo della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma SINTEL;
- utilizzo della Piattaforma SINTEL da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto dai manuali pubblicati sul sito ed accessibili tramite il seguente link https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma SINTEL o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma

SINTEL e sul sito internet della stazione appaltante *www.consorziolodigiano.it*, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.
Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.
Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma SINTEL sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma SINTEL è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma SINTEL è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali sopra citati, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma SINTEL.
In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma SINTEL;
- disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma SINTEL di riferimento e caratterizzata da un

Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 1. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 2. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 3. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SINTEL.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma SINTEL devono essere effettuate attraverso il servizio di assistenza tecnica utilizzando l'help desk disponibile sulla Piattaforma SINTEL.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;
b) disciplinare di gara;
c) capitolato tecnico;
d) schema di domanda di partecipazione;
e) modello offerta economica
f) schema di contratto;
g) elenco personale somministrato;
h) modello progetto assorbimeto;
i) documento di gara unico europeo;
j) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma SINTEL e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, presenti al seguente link: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali;
k) codice etico di comportamento di ACSI, presente al seguente link: https://consorziolodigiano.it/ACSI/wp-content/uploads/Disposizioni-generali/Codice-Etico-Acsi-giugno-24.pdf;
l) patto di integrità, presente al seguente link: https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/download/8a5aa2919664feb4019667bec61e0011?fileName=Patto%20integrita.pdf.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito internet di ACSI, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti (*https://consorziolodigiano.it*) e sulla Piattaforma SINTEL.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, predisposti in lingua italiana, da trasmettere, **entro e non oltre le ore 12:00 del 17/11/2026**, alla Stazione appaltante ESCLUSIVAMENTE per mezzo della funzionalità "*Comunicazioni procedura*", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la funzionalità "*Documentazione di gara*", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura.
Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate, in forma anonima, sui siti internet istituzionali della Stazione appaltante *https://consorziolodigiano.it*
Sarà inoltre cura della Stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.
Resta inteso che eventuali modifiche alla *lex specialis* di gara che non rientrino tra quelli che possono essere considerati chiarimenti, saranno oggetto di apposito atto della Stazione appaltante e saranno pubblicati con le stesse modalità di pubblicazione del bando disciplinare di gara.
Non vengono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma SINTEL o il sito istituzionale.
Tali risposte pubblicate costituiscono, quindi, parte integrante degli atti a corredo della gara. In tale prospettiva, si invitano i concorrenti a consultare periodicamente tali sezioni dei siti internet sopra citati durante la fase di predisposizione delle offerte.
È onere del concorrente visionare tale Piattaforma SINTEL e tale sito internet prima della presentazione della propria offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e non sono nemmeno ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma SINTEL e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della Piattaforma SINTEL, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo oggetto del presente affidamento costituisce una prestazione funzionalmente unitaria e inscindibile, non suscettibile di frazionamento senza pregiudicare l'efficienza e la qualità dell'esecuzione contrattuale. La gestione integrata del personale somministrato – comprensiva delle attività di selezione, contrattualizzazione, sostituzione e gestione degli adempimenti amministrativi, previdenziali e assicurativi – richiede un'unica interfaccia contrattuale, coerente con il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023. La suddivisione in lotti (per profilo professionale, per sede di esecuzione o per altra variabile) determinerebbe una moltiplicazione ingiustificata dei centri di responsabilità, con conseguenti inefficienze organizzative e maggiori oneri amministrativi a carico dell'amministrazione, in contrasto con l'obiettivo di efficiente utilizzo delle risorse pubbliche sancito dal considerando n. 2 della

Direttiva 2014/24/UE. L'interesse pubblico al buon andamento dell'azione amministrativa prevale pertanto, nel caso di specie, sulla finalità proconcorrenziale sottesa alla suddivisione in lotti, fermo restando che l'accesso delle piccole e medie imprese alla presente procedura rimane garantito dalla struttura del mercato della somministrazione di lavoro, che annovera operatori di ogni dimensione titolari di autorizzazione ministeriale, nonché dalla possibilità di partecipazione in forma aggregata.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo (margine di agenzia)	79620000-6	78.20.00	P	€ 30.381,00
2	Costo dei lavoratori somministrati (retribuzione + oneri)	79620000-6	78.20.00	S	€ 1.308.152,04
				A) Importo a base di gara relativo alla durata contrattuale iniziale 36 mesi	€ 1.338.533,04
				B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
				C) A) + B) Importo complessivo del contratto base di 36 mesi	€ 1.338.533,04

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera relativi alla durata contrattuale iniziale di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, che la Stazione appaltante ha stimato pari a € 1.308.152,04 (importo costo del lavoro fisso), calcolati sulla base del numero di unità lavorative mediamente impiegate, delle relative qualifiche contrattuali, delle ore annue lavorate per unità e del costo orario risultante dalle tabelle ministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigenti.
I costi della manodopera del personale somministrato sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso e sono indicati separatamente nel modulo di offerta economica.
Il ribasso offerto dall'operatore economico è calcolato esclusivamente sull'importo del margine di agenzia, pari a € 30.381,00 (importo margine di agenzia relativo ai 36 mesi), al netto dell'IVA.
L'importo a base di gara relativo al contratto di 36 mesi è così articolato:

Voce	Importo
Costo del lavoro somministrato relativo a 36 mesi, non soggetto a ribasso e fuori campo IVA	€ 1.308.152,04
Margine di agenzia relativo a 36 mesi, soggetto a ribasso e al netto dell'IVA	€ 30.381,00
Costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso	€ 0,00
Importo a base di gara relativo al contratto base di 36 mesi	**€ 1.338.533,04**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, un'opzione di proroga contrattuale per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali. Gli importi relativi a tale opzione sono indicati separatamente e concorrono alla determinazione del valore globale stimato dell'appalto.
È altresì fatta salva la possibilità di disporre, ricorrendone i presupposti di legge, la proroga tecnica di cui all'articolo 120, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni del contratto in essere. La proroga tecnica non costituisce una durata ordinaria o garantita del contratto e non attribuisce all'aggiudicatario un diritto automatico alla prosecuzione del rapporto.

In sintesi:

Voce	Importo
Importo del contratto base della durata di 36 mesi – costo del lavoro somministrato, non soggetto a ribasso e fuori campo IVA	€ 1.308.152,04
Importo del contratto base della durata di 36 mesi – margine di agenzia, soggetto a ribasso e al netto dell'IVA	€ 30.381,00
Costi della sicurezza da interferenza	€ 0,00
Importo dell'opzione di proroga contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del Codice, per un massimo di 12 mesi – costo del lavoro somministrato, non soggetto a ribasso e fuori campo IVA	€ 436.050,68
Importo dell'opzione di proroga contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del Codice, per un massimo di 12 mesi – margine di agenzia, calcolato applicando il medesimo margine di agenzia orario offerto per il contratto base, senza autonoma formulazione di ribasso e al netto dell'IVA	€ 10.127,00
Importo massimo stimato dell'eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Codice, per un massimo di 6 mesi – costo del lavoro somministrato, non soggetto a ribasso e fuori campo IVA	€ 218.025,34

C.F. e P.IVA 04985760968
Tel. 0371-430141 - Fax 0371-34081
Sede: Villa Braila - Via Tiziano Zalli, n° 5 - 26900 LODI
www.consorziolodigiano.it
segreteriagenerale@consorziolodigiano.it
PEC: consorziolodigiano@legalmail.it

Importo massimo stimato dell'eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Codice, per un massimo di 6 mesi – margine di agenzia, al netto dell'IVA	€ 5.063,50
Valore globale stimato dell'appalto	**€ 2.007.799,56**

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 2.007.799,56, di cui € 1.962.228,06 quale costo del lavoro somministrato, fuori campo IVA, e € 45.571,50 quale margine di agenzia, al netto dell'IVA.
Ai fini della formulazione dell'offerta economica, il ribasso percentuale è applicato esclusivamente al margine di agenzia relativo al contratto base della durata di 36 mesi. Il margine di agenzia relativo all'eventuale opzione di proroga contrattuale e all'eventuale proroga tecnica è determinato applicando il medesimo margine orario risultante dall'offerta aggiudicataria, senza autonoma formulazione di ribasso. Il costo del lavoro resta determinato sulla base dei trattamenti economici e normativi applicabili ai lavoratori somministrati.
Il valore globale stimato comprende il contratto base, l'eventuale opzione di proroga contrattuale e, ove quantificabile, l'eventuale proroga tecnica. Tali componenti devono essere considerate separatamente e non comportano l'obbligo per ACSI di richiedere prestazioni sino alla concorrenza dei relativi importi.
L'importo totale indicato non vincola ACSI a richiedere l'erogazione delle prestazioni oggetto del servizio fino alla concorrenza dell'importo stesso. L'aggiudicatario rimane vincolato all'esecuzione delle prestazioni richieste da ACSI mediante i singoli contratti attuativi, nei limiti della durata contrattuale e degli importi massimi previsti dagli atti di gara.
Il margine di agenzia orario, quale quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione, posto a base di gara è pari ad € 0,50. Il valore complessivo del margine di agenzia è determinato moltiplicando il margine orario posto a base di gara per il numero complessivo stimato delle ore di lavoro riferite al contratto base, alle eventuali opzioni e all'eventuale proroga tecnica, secondo la distinta quantificazione riportata nella documentazione economica.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente dell'operatore economico impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL per i lavoratori dipendenti dalle Agenzie di Somministrazione di Lavoro — codice alfanumerico V212.
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, invece, i lavoratori somministrati hanno diritto, per tutta la durata della missione, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello della stazione appaltante. Il trattamento economico e normativo di riferimento applicato dalla stazione appaltante al proprio personale è quello previsto dal CCNL UNEBA – codice alfanumerico T141 o Funzioni Locali – S105. I costi della manodopera sono stati stimati dalla stazione appaltante sulla base dei minimi retributivi previsti da tale contratto collettivo.
Il costo del lavoro sarà adeguato, senza applicazione di ribasso, in conseguenza degli eventuali incrementi retributivi e contributivi derivanti da rinnovi o modifiche dei contratti collettivi applicabili.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00) poiché, secondo una valutazione ricognitiva della tipologia degli interventi e delle prestazioni, sono relativi unicamente agli aspetti organizzativi e gestionali, pertanto privi di eventuali oneri economici.
L'importo complessivo del costo del lavoro somministrato (non soggetto a ribasso) è fuori campo IVA.

L'importo complessivo del margine di agenzia (soggetto a ribasso) è al netto dell'IVA.
L'appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio propri di ACSI.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva l'eventuale esecuzione anticipata nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 17, comma 8 del Codice.
ACSI si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del Codice, alle medesime condizioni contrattuali. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, secondo quanto previsto nel contratto e nella documentazione di gara.
È altresì prevista la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, alle medesime condizioni del contratto in essere.
La proroga tecnica non costituisce rinnovo del contratto né proroga ordinaria della sua durata, non è automaticamente esercitabile e potrà essere disposta esclusivamente in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento) applicata alle prestazioni da eseguire e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice.
La revisione sarà operata solo sul margine di agenzia, in quanto la parte riferita al costo del lavoro sarà adeguata automaticamente e unicamente in conseguenza di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare, nel corso di vigenza del contratto, a seguito degli adeguamenti retributivi e/o previdenziali disposti dal CCNL di riferimento.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 446.177,68, di cui € 436.050,68 quale costo del lavoro somministrato, fuori campo iva, e € 10.127,00 quale costo del margine di agenzia, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.
È altresì prevista la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, alle medesime condizioni del contratto in essere.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 223.088,84, di cui € 218.025,34 quale costo del lavoro somministrato, fuori campo iva, e € 5.063,50 quale costo del margine di agenzia, al netto di Iva.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.
Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.
Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del

raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di seguito indicati. Tali requisiti dovranno essere dichiarati e inseriti nella documentazione amministrativa.

Requisiti di carattere generale	Conformemente agli artt. 94 e 95 del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare che, nei confronti dell'impresa e di tutte le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza, non ricorre in alcuna delle cause di esclusione già delineate nel paragrafo 5 del presente Disciplinare.
Requisiti di idoneità tecnico/professionale	Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Inoltre si richiede l'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro e iscrizione alla Sezione A dell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, ai sensi della normativa vigente. La comprova di tale requisito deve essere fornita al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore economico.

Requisiti di capacità economico/finanziaria	Fatturato globale complessivo maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, almeno pari a € 1.200.000,00 IVA esclusa. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: − per le **società di capitali** mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; − per gli operatori economici costituiti **in forma d'impresa individuale** ovvero di **società di persone** mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; − dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.
Requisiti di capacità tecnica	Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 2 servizi analoghi a quelli previsti dalla documentazione di gara, a favore di committenti pubblici e/o privati, ciascuno della durata di almeno un anno, di importo complessivo minimo pari a € 600.000,00 (seicentomila/00), IVA esclusa. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documento: − certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche e/o aziende speciali consortili, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; − attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.2. *INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE*

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla tabella sopra riportata deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'iscrizione alla Sezione A dell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e al successivo D.Lgs. n. 81/2015 di cui alla tabella sopra riportata deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui alla tabella sopra riportata deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui alla tabella sopra riportata richiesto in relazione alla prestazione deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati:
 - la mandataria dovrà essere in possesso almeno del servizio analogo di importo più elevato.

 Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3. *INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI*

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla tabella sopra riportata deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

b) Il requisito relativo all'iscrizione alla Sezione A dell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e al successivo D.Lgs. n. 81/2015 di cui al paragrafo 6.1. lett. b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di idoneità professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.
Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.
Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Stante la natura del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, che impone all'aggiudicatario di rivestire necessariamente la qualità di datore di lavoro formale dei lavoratori somministrati ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché in ragione dell'esigenza di garantire la piena tutela delle condizioni di lavoro e di prevenire il rischio di intermediazioni illecite di manodopera vietate dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappalto non è ammesso. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto del contratto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3.
In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.
L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel nell'Allegato A – Personale in servizio al 30/09/2026 contenente il numero

degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 40.155,99, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto, avente le seguenti coordinate bancarie IT08E0879420300000000907328, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LODI S.C., intestato ad Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali.
La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: *https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.*

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla procedura in oggetto non viene richiesta la presa visione dei luoghi di esecuzione dell'appalto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026) pubblicata al seguente *https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità

diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 27/11/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SINTEL.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SINTEL di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SINTEL si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file. La dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 100 MB. La Piattaforma accetta esclusivamente file in formato .pdf e firmati digitalmente.
La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla piattaforma, che si conclude con la selezione dell'apposita funzione di "*Conferma e Invia Offerta*" dell'offerta medesima. La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'invito.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente Disciplinare di gara e nei manuali della Piattaforma SINTEL sopra citati, di seguito, sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma SINTEL.
L'"*OFFERTA*" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SINTEL offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Dopo l'invio dell'offerta sarà inviata una e-mail di notifica all'indirizzo PEC inserito in fase di registrazione.
La Piattaforma SINTEL consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Si raccomanda di non indicare o comunque di fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione. Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale Documentazione Amministrativa o Offerta Economica di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale Offerta Tecnica, ovvero il caricamento per errore nella busta digitale Documentazione Amministrativa o Offerta Tecnica dell'offerta economica da inserire nella busta digitale Offerta Economica, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L'offerta vincola il concorrente per 120 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma SINTEL, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci giorni), affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma SINTEL dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci).
I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SINTEL per compilare o allegare la seguente documentazione (in SINTEL è possibile allegare cartella .zip):

1. domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (allegare copia documento di identità), secondo il fac-simile predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato 1);
2. DGUE;
3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice, e pari al 2% dell'importo totale presunto dell'appalto (pari dunque a € 40.155,99);
5. ricevuta del versamento a favore di ANAC;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5.

Al primo step del percorso guidato "*Invia offerta*" saranno visualizzati tutti i requisiti amministrativi richiesti dalla Stazione appaltante, in sede di creazione della gara, che l'operatore economico deve compilare, in base a quanto sarà indicato nei capitoli successivi.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - Domanda di partecipazione.
In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689,

della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il

codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 a) copia del contratto di rete;
 b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 a) copia del contratto di rete;
 b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma SINTEL un'Offerta Tecnica costituita da:

a) una relazione tecnica dei servizi offerti;
b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi oggetto di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica).
La predetta relazione dovrà tassativamente essere contenuta in un massimo di 10 fogli fronte/retro (copertine escluse), ovvero 20 pagine/facciate, formato A4, carattere Calibri 12, in lingua italiana, inclusi eventuali curricula vitae allegati (le ulteriori pagine NON verranno valutate).
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1 (Domanda di partecipazione).

16.1. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

16.2. CLAUSOLA SOCIALE: PROGETTO DI ASSORBIMENTO PERSONALE

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al paragrafo 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, contenente tutti gli elementi di cui all'Allegato A1 predisposto dalla stazione appaltante, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale in caso di aggiudicazione, ovvero, spiegare come e in che limiti la clausola stessa sia compatibile con l'organizzazione aziendale prescelta dallo stesso.
L'assorbimento sarà armonizzato con la propria organizzazione aziendale e con le esigenze tecnico-organizzative del nuovo contratto, nel rispetto del principio di bilanciamento tra tutela dell'occupazione e libertà di impresa (art. 35 e art. 41 Cost.).

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma SINTEL accedendo alla procedura di gara e compilando l'apposita sezione "*Offerta Economica*" entro il termine perentorio indicato al paragrafo 13. L'offerta economica deve essere generata tramite la funzione "*Genera offerta economica*" della piattaforma, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito di idonei poteri di firma, e caricata nell'apposito campo.
L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale offerto sul margine di agenzia, espresso in cifre e in lettere, calcolato sull'importo a base di gara del margine di agenzia pari ad € 30.381,00, al netto di IVA nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze (pari ad € 0,00, come indicato al paragrafo 3;
b) il prezzo complessivo offerto, risultante dall'applicazione del ribasso di cui alla lettera a) all'importo del margine di agenzia a base di gara, sommato all'importo fisso dei costi della manodopera, al netto di IVA.
 Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il valore espresso in lettere.
c) gli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, a carico dell'operatore economico;
d) i costi della manodopera come stimati dall'operatore economico. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "*Punteggi quantitativi*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "*Punteggi tabellari*", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	**Organizzazione e gestione del servizio** *La Commissione aggiudicatrice attribuirà ai sub criteri il punteggio sulla base del seguente criterio motivazionale: efficienza, efficacia e fattibilità del progetto proposto in coerenza con le prescrizioni del capitolato tecnico*	35		1.1	**Assetto organizzativo, referenti e modalità operative**	8		
				1.2	**Ricerca, selezione e verifica dell'idoneità dei candidati**	10		
				1.3	**Reperimento di profili specialistici e gestione delle difficoltà di mercato**	7		
				1.4	**Gestione delle urgenze, sostituzioni e contenimento del turnover**	10		
2	**Comunicazione, gestione amministrativa e reportistica** *La Commissione aggiudicatrice valuterà:* *- le modalità di interlocuzione con ACSI;* *- la trasmissione e l'aggiornamento dei curricula;* *- la gestione dei contratti attuativi e*	13		2.1	**Comunicazione e interfaccia con ACSI**	5		
				2.2	**Gestione amministrativa e dei rapporti con il personale**	4		
				2.3	**Rendicontazione, fatturazione e controllo dei costi**	4		

	dei rapporti con i lavoratori; *- la gestione delle presenze, delle assenze e delle sostituzioni;* *-la fatturazione, il controllo dei costi e la reportistica periodica.*							
3	***Formazione del personale*** *La Commissione aggiudicatrice valuterà:* *- il piano di formazione iniziale e continuativa;* *- i contenuti formativi per le diverse categorie professionali;* *- il numero di ore annue;* *- le modalità di verifica dell'effettiva realizzazione della formazione;* *- le iniziative volte a mantenere e sviluppare le competenze del personale.*	15		3.1	**Coerenza e completezza del piano formativo**	8		
				3.2	**Quantità e articolazione della formazione continuativa**	4		
				3.3	**Modalità di verifica e documentazione della formazione**	3		
4	**Stabilità occupazionale e**	7		4.1	**Stabilizzazione dei lavoratori mediante assunzione a tempo**			2

	proposte migliorative				**indeterminato da parte dell'Agenzia[1]**			
				4.2	**Inserimento lavorativo di beneficiari progetti SAI[2]**	2		
				4.3	**Ulteriori proposte migliorative senza oneri per ACSI**	2		
				4.4	**Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 (UNI/PdR 125:2022), in corso di validità alla data di presentazione**	1		

[1] Il concorrente può proporre, senza oneri aggiuntivi per ACSI, un programma di stabilizzazione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, mediante assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Agenzia di somministrazione. Il programma deve indicare la percentuale o il numero minimo di lavoratori che il concorrente si impegna a stabilizzare, le condizioni e i tempi di attuazione, nonché le modalità di monitoraggio e documentazione dell'impegno. La proposta è valutata esclusivamente con riferimento ai lavoratori che abbiano prestato attività nell'ambito del presente appalto e non comporta alcun obbligo di assunzione diretta da parte di ACSI. L'attuazione della stabilizzazione resta subordinata al consenso del lavoratore, alla sussistenza dei presupposti di legge e di contratto collettivo e alla compatibilità con l'organizzazione dell'Agenzia.

Modalità di attribuzione del punteggio:

Impegno dell'Agenzia	Punteggio
Nessun impegno specifico	0
Stabilizzazione di almeno il 10% dei lavoratori impiegati, ove presenti i presupposti	1
Stabilizzazione di almeno il 20% dei lavoratori impiegati, ove presenti i presupposti	2
Stabilizzazione di almeno il 30% dei lavoratori impiegati, ove presenti i presupposti	3

[2] Attivazione di percorsi di orientamento, accompagnamento e inserimento lavorativo dedicati ai beneficiari dei progetti SAI, in relazione ai profili professionali disponibili e nel rispetto della normativa vigente.

					dell'offerta. Il punteggio è attribuito in misura piena in caso di possesso diretto della certificazione; non è attribuito in caso di mancato possesso.			
	Totale	70						

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40/70 per il punteggio tecnico complessivo.
Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 18.4.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, come di seguito indicato:

Coefficiente	**Rispondenza ai parametri valutativi-criteri motivazionali**	**Giudizio sintetico**
0	Gravemente insufficiente	Proposte e soluzioni assenti
0,1	Insufficiente	Proposte controproducenti, non utili, inattuabili
0,2	Molto scarso	Proposte gravemente incomplete e/o inadeguate
0,3	Scarso	Proposte inidonee a dimostrare la possibilità di garantire la corretta esecuzione della fornitura
0,4	Mediocre	Proposte indeterminate, non misurabili e/o riscontrabili
0,5	Sufficiente	Proposte e soluzioni sostanzialmente complete, adeguate, attinenti al servizio in fase di affidamento, attuabili e utili, sufficientemente

		determinate per quando riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, verificabili (anche se con l'ausilio dell'appaltatore), qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dal capitolato tecnico.
0,6	Discreto	Proposte complessivamente superiori alla sufficienza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio e il perseguimento delle finalità
0,7	Buono	Proposte e soluzioni precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi qualità e modalità esecutive, bene illustrate, realizzabili, misurabili, recanti 14 l'indicazione degli strumenti idonei a consentire alla stazione appaltante autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel corso della fase esecutiva
0,8	Molto buono	Proposte con contenuti innovativi, qualitativamente e quantitativamente migliorativi rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico, in grado quindi di soddisfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie, imprevedibili, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza

0,9	Ottimo	Proposte e soluzioni ottime, idonee, per qualità e quantità, ad innovare, elevare e qualificare sensibilmente gli standard di servizio rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico.
1,0	Eccellente	Proposte eccellenti in grado di far conseguire, sia per quantità che per qualità, che in termini di efficienza ed efficacia, finalità ulteriori rispetto a quelle cui l'appalto è destinato

Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.
La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
La Commissione giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione e per ogni offerta stilerà schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate e delle ragioni dell'assegnazione del coefficiente. Tenuto conto dell'utilità, dell'opportunità, della fattibilità e della pertinenza di quanto offerto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico viene attribuito secondo la formula di seguito rappresentata:

$$\mathbf{PE = PE\ max * Pmin/Po}$$

dove: PE = punteggio spettante al concorrente i-esimo
PEmax = punteggio massimo attribuito all'"Offerta Economica"
Po = prezzo dell'offerta i-esima
Pmin = prezzo minimo offerto
$*$ = operatore di moltiplicazione

Il ribasso è ammesso esclusivamente sulla componente dei costi di agenzia, al netto di qualsiasi onere retributivo e contributivo relativo al lavoratore somministrato, determinato sulla base del CCNL applicabile. Il concorrente che offre la percentuale di costi di agenzia più bassa ottiene il punteggio economico massimo; le offerte degli altri concorrenti ottengono un punteggio proporzionalmente decrescente.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente è determinato mediante la seguente formula:

PC = PT + PE

dove:

– PC = punteggio complessivo del concorrente i-esimo

– PT = punteggio offerta tecnica, come riparametrato ove necessario (massimo 70 punti)

– PE = punteggio offerta economica (massimo 30 punti)

La somma dei punteggi massimi attribuibili all'offerta tecnica e all'offerta economica è pari a 100 punti. Il punteggio attribuito all'offerta economica non può essere superiore al 30% del punteggio totale, ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno 04/12/2026, alle ore 09:00.

La Piattaforma SINTEL consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma SINTEL garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, ovvero la Commissione giudicatrice, se già nominata, procede alle seguenti operazioni preliminari prima della valutazione delle offerte tecniche:

a) verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC e della conformità al presente disciplinare della seguente documentazione amministrativa:
 1. Contributo ANAC: verifica della prova di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC, nella misura stabilita dalla delibera ANAC vigente alla data di pubblicazione del bando. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità estrinseca dell'offerta: in assenza di prova del relativo adempimento, l'offerta non può essere valutata. Prima di procedere all'esclusione, la stazione appaltante attiva obbligatoriamente la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14, assegnando al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per regolarizzare;
 2. Garanzia provvisoria: verifica della presenza, della regolarità formale e della congruità dell'importo della garanzia provvisoria, prestata ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nelle forme e per l'importo indicati nel presente disciplinare. La mancata presentazione della garanzia provvisoria o la sua non conformità alle prescrizioni del disciplinare costituisce causa di esclusione. Le irregolarità formali non essenziali sono sanabili mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, purché il documento presenti data certa anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 3. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo): verifica della presenza del DGUE e della sua compilazione nelle parti essenziali, con particolare riferimento alle sezioni relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. L'operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti, senza operare alcun filtro autonomo. Le incompletezze non essenziali sono sanabili mediante soccorso istruttorio.
 4. Integrità e leggibilità della documentazione: verifica che tutti i file caricati sulla piattaforma SINTEL siano correttamente accessibili e leggibili. Qualora la documentazione risulti illeggibile o inaccessibile per cause imputabili esclusivamente al concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione senza attivazione del soccorso istruttorio. Qualora il malfunzionamento sia invece imputabile alla piattaforma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.
 5. Corretta collocazione dei documenti nelle buste: verifica che nella busta della documentazione amministrativa non siano stati inseriti, per errore, elementi dell'offerta tecnica o dell'offerta economica. L'eventuale inserimento dell'offerta economica nella busta amministrativa comporta l'esclusione del concorrente, ai sensi del principio di separazione delle buste e di autoresponsabilità dell'offerente, senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio.

La verifica del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dei requisiti speciali di capacità tecnica e finanziaria indicati nel presente disciplinare, è effettuata — in coerenza con la scelta dell'inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — esclusivamente sul concorrente primo classificato nella graduatoria definitiva, successivamente alla formazione di quest'ultima.

b) attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14, ove necessario, con assegnazione al concorrente interessato di un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per produrre, integrare o regolarizzare la documentazione richiesta. Il soccorso istruttorio non è attivabile nei casi in cui la carenza documentale riguardi elementi essenziali dell'offerta o sia imputabile a condotta negligente del concorrente nelle ipotesi di cui ai punti 4 e 5 che precedono.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma SINTEL ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate.
La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma SINTEL.
La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma SINTEL consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
IL RUP procede all'apertura delle offerte economiche.
La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.
È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma Sintel secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma SINTEL secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.
Il RUP rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.
L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando-disciplinare di gara. Il calcolo di cui al periodo precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Il superamento della soglia di cui al periodo precedente non determina l'esclusione automatica del concorrente. La stazione appaltante procede in ogni caso alla verifica in contraddittorio ai sensi dei commi seguenti, prima di adottare qualsiasi provvedimento di esclusione.
Nel rispetto della giurisprudenza prevalente, il punteggio preso in considerazione ai fini della verifica dell'anomalia è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione effettuata dalla Stazione Appaltante, avendo la riparametrazione il solo scopo di preservare l'equilibro fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi stabiliti per la valutazione dell'offerta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
La valutazione di congruità è globale e sintetica e ha ad oggetto l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di costo. L'esito negativo della verifica presuppone che le voci ritenute anomale, per la loro rilevanza e incidenza complessiva, rendano l'intera offerta economicamente non plausibile.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 21;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 (trenta)giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.
Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.
Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3 - lett. d), del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente da entrambe le parti e trasmessa a mezzo PEC.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (al link sopra riportato) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

- https://consorziolodigiano.it/ACSI/wp-content/uploads/Disposizioni-generali/Codice-Etico-Acsi-giugno-24.pdf;
- https://consorziolodigiano.it/ACSI/wp-content/uploads/altri-contenuti/Azienda-Acsi_PTPCT-2025-2027.pdf.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma SINTEL a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma SINTEL, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.
La disponibilità dei documenti è garantita dall'apposita funzionalità della Piattaforma SINTEL e comunicata agli interessati a mezzo PEC, tramite tale Piattaforma.
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante apposita funzionalità presente sulla Piattaforma SINTEL. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati a mezzo PEC, tramite tale Piattaforma.
Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.
La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.
Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono

resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia, sede di Milano, via Corridoni. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto di servizio saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lodi, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dagli operatori economici per la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare sono raccolti unicamente per la seguente finalità: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante pubblicazione esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

La natura del conferimento dei dati per la selezione pubblica non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione pubblica.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei e ACSI mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali.

Il Responsabile del Trattamento per ACSI ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è il Direttore Generale Giorgio Manfredi Oberto Savino.

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

C.F. e P.IVA 04985760968
Tel. 0371-430141 - Fax 0371-34081
Sede: Villa Braila - Via Tiziano Zalli, n° 5 - 26900 LODI
www.consorziolodigiano.it
segreteriagenerale@consorziolodigiano.it
PEC: consorziolodigiano@legalmail.it